



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 17 giugno 2014, n. 37

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 1 MWe sito nel Comune di San Severo (FG) e relative opere di connessione.

Premesso che:

con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;

la Regione Puglia con Legge regionale n. 25 del 24.09.2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'Energia da fonti rinnovabili".

l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i

vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

La società Lamasecca s.r.l., con sede legale in via Conte Appiano n.60 - Foggia, con istanza depositata sul sistema telematico www.sistema.puglia.it, protocollata in data 06.12.2011 al n. 14635 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un aerogeneratore della potenza di 1 MW e delle opere elettriche.

la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a seguito di istruttoria documentale, con nota prot. n. 159/ 14914 del 15/12/2011 ha trasmesso alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza in oggetto a causa della mancanza di documentazione amministrativa e progettuale consistente in:

1. Analisi paesaggistica
2. Calcoli preliminari di strutture e impianti
3. Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica
4. Computo metrico estimativo
5. Dichiarazione che l'impianto non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
6. Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria
7. Documentazione specialistica
8. Preventivo per la connessione e relativi allegati
9. Quadro economico
10. Ricevuta pagamento marca da bollo di Eur 14,62
11. Strati Informativi

la Società Lamasecca S.r.l. provvedeva ad integrare la documentazione amministrativa e progettuale sopra citata telematicamente con nota del 13/01/2012.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a valle delle integrazioni documentali ed amministrative depositate dalla Società proponente, con nota prot. n. 3054 del 02.04.2012 ha formalmente avviato il procedimento, dandone comunicazione agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4333 del 10.05.2012 ha convocato, in data 5.6.2012, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5968 del 21.06.2012, all'esito della riunione ha provveduto alla trasmissione del verbale della riunione di conferenza di servizi. Detta riunione si concludeva con l'acquisizione dei seguenti pareri:

1. Regione Puglia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, Via e Vas - prot. n. 4209 del 24.05.2012;
2. Snam Rete gas - prot. n. 8945 del 24.05.2012;
3. Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - prot. n. 8945 del 24.05.2012;
4. Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - prot. n. 6259 del 16.04.2012;
5. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 19988 del 18.05.2012;
6. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 22303 del 01.06.2012;
7. RFI prot. n. 1880 del 27.04.2012;

8. Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 6763 del 04.06.2012.

con nota del 12 dicembre 2012, acquisita al prot. n. 11630, la Società proponente richiedeva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche di attivare la procedura di avviso alle ditte proprietarie dei terreni, relativo all'approvazione del progetto definitivo ai fini della pubblica utilità;

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 191 del del 08.01.2013 trasmetteva al Servizio LL.PP - Ufficio Espropri della Regione Puglia e al Comune di San Severo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in riferimento alle particelle e fogli sotto citati:

Foglio 115 p.lla: 7,

Foglio 114 p.lle: 116, 115, 44, 105,

Foglio 52 p.lle: 209, 263, 187, 186, 185, 188, 348, 386,

Foglio 113 p.lla: 34

La Società proponente ha trasmesso mezzo mail del 30.05.2013 l'avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di San Severo dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione della pubblica utilità relativo alle particelle sopra elencate.

Con nota pec del 08.07.2013 prot. n. 5734 sono state trasmesse al Servizio LL.PP - Ufficio Espropri della Regione Puglia le osservazioni in merito alla dichiarazione di pubblica utilità pervenute dalle seguenti ditte catastali con controdeduzioni da parte della Società Lamasecca srl:

- Nota dell'Avv. Fabio Schirone per nome e per conto della Società Lamasecca srl prot. n. 3171 del 11.04.2013;

- Nota dell'Avv. Gentile dr. Nicola Pio per nome e per conto della Sig. ra Coco Emanuela comproprietaria della particella 105 del Foglio 114 sito nel Comune di San Severo, prot. n. 1952 del 7.3.2013;

- Nota dell'Avv. Gentile dr. Nicola Pio per nome e per conto della Sig. ra Gentile Angelo comproprietaria della particella 105 del Foglio 114 sito nel Comune di San Severo, prot. n. 1953 del 7.3.2013;

- Nota dell'Avv. Natalino Scarano per nome e per conto dei Sig. Luciani Aurelio e Spagnoli Michele comproprietari delle particelle 116 e 115 del Foglio 114 sito nel Comune di San Severo, prot. n. 2355 del 19.3.2013;

- Nota dell'Avv. Fabio Schirone per nome e per conto della Società Lamasecca srl prot. n. 2762 del 02.04.2013;

- Nota dell'Avv. Fabio Schirone per nome e per conto della Società Lamasecca srl prot. n. 3018 del 09.04.2013;

Il Comune di San Severo, con nota pec del 14.04.2014 prot. n. 2466 del 15.04.2014, ha trasmesso ricevuta di avvenuta affissione all'albo pretorio del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità evidenziando nell'allegata attestazione di avvenuta pubblicazione dal 10.01.2013 al 09.02.2013 che non sono pervenute opposizioni.

L'Ufficio Espropri/Servizio LL.PP. della Regione Puglia con nota prot. n. 14828 del 20.05.2014 ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

A valle dei pareri pervenuti in data 06.06.2013 prot. n. 4872 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvedeva a chiudere positivamente il procedimento in oggetto indicato.

La relazione istruttoria del 17/06/214 n 37 a firma del funzionario ing. Pietro Calabrese.

Preso atto dei pareri espressi in seno alla procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. e di seguito riportati:

Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente - Valutazione Incidenza Ambientale - prot. n. 61839 del 4.10.2011 - In riferimento all'istanza presentata in data 25/07/2011 n. 48591 tesa all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale, comunica che, con atto dirigenziale n° 2630 del 29/09/2011 è stato determinato quanto segue:

- esprime parere favorevole in merito alla valutazione d'incidenza ambientale per la realizzazione di una torre eolica, che interessa l'area agricola di San Severo (FG) in Loc. "La Marchesa", richiesta dalla ditta "Lamasecca S.r.l.";

Di vincolare il suddetto parere alle seguenti prescrizioni:

- Utilizzo di aereogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, con colori neutri e vernici non riflettenti, con eliche o sfere Luminescenti, nel rispetto dei rischi di collisioni dei volatili;
- Utilizzo di cavi elicord per eventuali tratti di cavi di linea aerea, meglio se interrata, nel rispetto del rischio di collisione dei volatili;
- Di adottare particolari accorgimenti durante le attività di cantiere, deposito in discariche regolarmente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia dei materiali di risulta degli scavi;
- Mettere in atto durante la realizzazione dell'impianto tutte le procedure di mitigazione e compensazione possibili in modo da ridurre al minimo l'impatto all'Habitat, quindi di ripristinare le normali condizioni del territorio al termine della fase di installazione;
- Mettere in atto tutti gli accorgimenti strutturali per mettere in sicurezza l'impianto posto in un'area, soggetta a possibile alluvionamento;
- Di dare atto che il parere s'intende accordato salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di edilizia e urbanistica, nonché delle speciali prescrizioni poste dalle singole amministrazioni interessate ad esprimersi in merito al progetto presentato dalla ditta "Lamasecca S.r.l. e rappresentata dal sig. Battista Giuseppe, responsabile per gli eventuali danni causati a terzi dalla costruzione dell'impianto, sollevando l'amministrazione provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di coloro che si ritenessero danneggiati;
- Di esprimere il suddetto parere ai soli fini d'incidenza ambientale, fermo restando l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni e/o nulla osta, di amministrazioni o enti competenti, comunque necessari, per la realizzazione del progetto.

Ferrovie dello Stato - prot. n. 1880 del 27.04.2012 - comunica che per quanto di competenza le opere non interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria.

Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 4333 del 10.05.2012 - esprime il proprio nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio al punto di consegna, prescrivendo che in fase esecutiva la Società posizioni i cavidotti e tutti i manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle stesse.

ANAS Spa - prot. n. 4333 del 10.05.2012 - evidenzia che i lavori di realizzazione delle opere di oggetto emarginate non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza ANAS Spa, per cui non emette alcun parere.

Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - prot. n. 8945 del 24.05.2012 - comunica che l'impianto non interessa aree appartenenti e/o di competenza della Regione Puglia. Pertanto il Servizio non avvierà alcun procedimento istruttorio.

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 2546 del 5.6.2012 comunica che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DGR n. 230 del 20.10.2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

Città di San Severo - prot. n. 9584 del 5.6.2012 comunica che da una ricognizione cartografica attraverso lo strumento webgis messo a disposizione ai comuni dalla Regione Puglia, l'area oggetto della presente Autorizzazione Unica, per quanto di competenza del Comune di San Severo, F 115, non risulta essere interessata da vincoli paesaggistici vigenti per legge (art. 142 del D.Lgs 42/2004),

allegando stralcio cartografico e precisando che non ci sono procedimenti in corso volti a modificare la destinazione d'uso delle aree che risulta essere agricola.

Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 13265 del 11.07.2012 - l'area d'intervento non risulta soggetta a nessun vincolo idrogeologico.

Regione Puglia - Ufficio Parco e Tratturi - prot. n. 15041 del 19.09.2012 - comunica che il progetto di che trattasi non intercetta suoli tratturali, comunicando che non è tenuto a rilasciare alcun parere di merito.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS - prot. n. 4209 del 24.05.2012 comunica che, in riferimento all'avvio di procedimento prot. n. 3054 del 2.4.2012 non risulta attivata alcuna istanza di VIA ne di Verifica di Assoggettabilità relativa all'impianto di produzione della ditta Lamasecca. Comunicando che comunque sono in corso procedimenti di pari tipologia, di competenza del Servizio Ecologia già esperiti ovvero in itinere nello stesso territorio comunale.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 7613 del 25.05.2013 - Ribadisce che la documentazione in atti evidenzia che l'area di sedime dell'impianto non interferisce con le aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04; la circostanza fa venir meno la competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Andria - Trani e Foggia e la nota prot. n. 505 del 11.01.2013 deve intendersi come parere non ostativo.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 505 del 11.01.2013 - riferisce che l'impianto, sulla base di quanto descritto negli elaborati integrativi inoltrati dalla ditta Lamasecca Energia Srl con nota n. 12259 del 28.08.2012 e di quanto dichiarato dall'Ente Locale con nota n. 8437 del 14.06.2012. questa Soprintendenza ha potuto riscontrare quanto segue.

- L'area di sedime dell'impianto non interferisce con le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- le relative opere di connessione vanno ad interferire direttamente e più volte con il corso d'acqua pubblica denominato Torrente Candelaro;
- all'interno delle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.L. 42/2004, così come definite dalla lettera e) punto 3.11 del D.G.R. 3029 del 30/12/10 e dall'allegato 4 (punto b. del paragrafo 3.1 e punto e. del paragrafo 3.2) del D.M.S.E. 10/09/10, risulta la presenza di boschi, macchie, corsi d'acqua pubblica (Torrente Triolo e Candelaro), il tratturello Poggia-Sannicandro, il tratturello Ratino-Casone, il Braccio Nunziaila-Slignano, il tratturello Ponte di Brancia-Campolato, il tratturello Molta-Villanova e il Parco Nazionale del Gargano.
- Questa Soprintendenza evidenzia quindi che:
 - dall'analisi di intervisibilità della torre in oggetto rispetto al Parco del Gargano ed al corso principale del Torrente Candelaro, localizzati in posizione nord-est rispetto a l'impianto, inviata alla scrivente dalla ditta Lamasecca Energia Srl con nota n. 16214 del 15.11.2012, si rileva lo scarso impatto visivo della torre in oggetto, che potrebbe comunque essere ulteriormente mitigato con la piantumazione di essenze arboree autoctone e similari a quelle già presenti in zona, cercando di mascherare la percezione dell'impianto almeno dalle visuali più significative;
 - si ritiene necessario ridurre al minimo gli interventi di realizzazione di nuove strade di collegamento e delle relative piazzole, intese sia come opere di cantierizzazione che come strade di esercizio;
 - sarebbe opportuno interrare anche i 600 metri di linea aerea previsti per il cavidotto di collegamento al punto di connessione dell'energia, citati a pag. 17 della Relazione Descrittiva, in modo tale da non costituire alcuna interferenza visiva da un punto di vista paesaggistico. Particolare cura si dovrà inoltre porre al ripristino dello stato dei luoghi, a conclusione delle opere di scavo;
 - in linea con quanto dichiarato a pag. 18 della Relazione Descrittiva, si prescrive la realizzazione dell'attraversamento dei corsi d'acqua con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata;
 - andrebbe inoltre valutata la compatibilità e l'interferenza dell'impianto in oggetto con altre opere simili presenti o sottoposte a procedimenti autorizzativi nell'ambito del medesimo territorio.

- Nonostante la presenza degli elementi denominati "Tratturi", "Tratturelli" e "Bracci" nelle aree su descritte, il parere di competenza viene espresso direttamente dalla scrivente, come indicato con propri e note dalla Direzione Regionale.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a valle delle risultanze della riunione di conferenza di servizi, precisa che risulta interrato gran parte del cavidotto pari ad una linea interrata di 3340 metri, limitando la linea aerea a soli 60 metri;

SNAM RETE GAS - prot. n. 209 del 31.05.2012 - comunica che dall'esame della planimetria allegata in forma digitale, nelle particelle interessate non risultano presenti metanodotti.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 22303 del 1.06.2012 - rappresenta che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato, ritenendo opportuno sottolineare l'esigenza che la Società proponente provveda ad installare segnaletica ottico luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota. Trasmette per conoscenza a Marister Grottaglie documentazione progettuale d'interesse.

Regione Puglia - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 5288 del 5.6.2012 - comunica che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del Dlgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.11.2009 e smi;

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 8 del 11/01/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di San Severo, per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusta art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. In relazione a quanto esposto il Comune di San Severo risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P.

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - prot. n. 2568 del 05.07.2012 - evidenzia che dall'esame della documentazione l'impianto indicato attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "Torrente Vulgano", intestato alla Società ENI Spa. Il Dipartimento rilascia nulla osta alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui trattasi a condizione che la Società Lamasecca srl si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta trattamento idrocarburi, etc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

Ministero dello Sviluppo Economico - prot. n. 7481 del 28.08.2012 - rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazione statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti, per la esecuzione delle linee elettriche esterne. Prima di eseguire gli scavi, per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, la Società proponente è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom. Il nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ditta Lamasecca srl in

data 3.8.2012 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatto salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lgs 01.08.2003 n. 259.

Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 10893 del 6.09.2012 - concede il nulla osta, evidenziando che sussiste il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 D.Lgs 81/08), rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia - prot. n. 9243 del 6.9.2012 - comunica il Comando ha comunque provveduto ad un esame di massima della stessa documentazione tecnica, in esito al quale non sembrerebbero individuate, tra le opere di nuova realizzazione, attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al DPR 151/2011. Si rammenta l'obbligo, in caso di presenza di attività soggette a controllo come innanzi specificato, dell'attivazione, a carico del relativo titolare, di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, per quanto attiene la eventuale acquisizione del parere di conformità da parte di questo Comando sul progetto delle opere di adeguamento oltre che, a lavori ultimati, la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Rappresenta che, anche in caso di attività non soggette a controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure, degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

ARPA Puglia DAP FG - prot. n. 47658 del 11.09.2012 - comunica che, esaminata la documentazione integrativa presentata, esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- l'aerogeneratore che si dovrà installare presenterà le seguenti caratteristiche: marca LeitWind ITW77 diametro 100m, altezza mozzo 88m, potenza 1 MW.

- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

- Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

- Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

- Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

Il parere di competenza è rilasciato quale atto endoprocedimentale, fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione.

AQP Spa prot. n. 108192 del 20.09.2012 - comunica che non sono presenti opere dell'AQP nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico.

Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 71211 del 31.09.2012 - ritiene il progetto conforme alle norme di riferimento, pertanto, rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le

seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

- Tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- se nelle aree di intervento sussistono piante di ulivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

Autostrade per l'Italia SpA - prot. n. 21526 del 01.10.2012 - comunica che la struttura proposta per l'aerogeneratore, sommariamente indicata sulla cartografia presentata a scala territoriale, risulta collocata ad una distanza maggiore di 60 metri dalla proprietà autostradale, quindi fuori dalla fascia di rispetto autostradale e dalla competenza territoriale, pertanto non necessita di benestare. Tuttavia qualora la struttura autostradale fosse interessata dall'attraversamento di linee elettriche, oppure fossero previsti manufatti a servizio dell'impianto proposto, in fascia di rispetto autostradale, i relativi progetti dovranno essere sottoposti alla Società Autostrade per l'Italia SpA per la richiesta di benestare tecnico, subordinatamente all'autorizzazione della concedente ANAS Spa.

ASL FG - prot.n. 82995 del 12.10.2012 - esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che:

- Venga effettuato un monitoraggio dell'impianto acustico con rilievi fonometrici a cadenza semestrale in funzione della distribuzione del vento, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla sua messa in esercizio
- Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, con relativa certificazione di conformità, devono essere notificate all'ISPES, ed alla ASL SPESAL FG.
- L'aerogeneratore deve seguire le linee naturali del passaggio e le infrastrutture esistenti.
- La torre eolica non deve essere utilizzata per altra attività (installatori di ripetitori di telefonica mobile, etc.).

Il parere di carattere esclusivamente igienico sanitario, lascia impregiudicati eventuali valutazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, antinfortunistica, antincendio, etc.

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'AM/ 3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 51275 del 18.10.2012, esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, con esplicita esclusione delle opere di connessione alla rete elettrica, il cui tracciato non è stato adeguatamente illustrato. Precisa che dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio di riferimento "B"; rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al CIGA con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di costituzione degli stessi.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti precisa che il parere dell'Aeronautica Militare è riferito esclusivamente ad interferenze di carattere altimetrico dell'aerogeneratore, non relativo ad opere di connessione.

Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - prot. n. 16992 del 18.10.2012 - comunica che ai sensi e per gli effetti della LR 13 del marzo 2012, le competenze in merito al rilascio di atti concessori dei beni

del demanio regionale - ramo bonifica - sono state trasferite ai Consorzi di Bonifica ad esclusione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano i soli aspetti dominicali.

ENAC - prot. n. 138269 del 29.10.2012, comunica che l'impianto potrà essere realizzato soltanto se munito di adeguata segnaletica avente le seguenti caratteristiche:

1. Segnaletica diurna: le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande alternate di 6.00 mt ciascuna, con colori "rosso-bianco-rosso" in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse. La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita continuamente nel tempo a cura e spese del proprietario dell'impianto.

2. Segnalazione notturna: dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche luci collegate ad un apposito interruttore al fine di segnalare le stesso solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta società potrà eventualmente adottare la soluzione alternativa costituita da luci alla sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti, Cap. 4 § 11.8, consultabile all'indirizzo web istituzionale Enac che prevede per ostacoli di altezza compresa tra 45m e 150 metri l'utilizzo di luci intermittenti di colore rosso a media intensità (>200 cd). Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP - Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio e fine lavori e inviare contestualmente i dati definitivi del progetto che dovrà contenere:

A) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;

B) altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pale);

C) quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno) specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna e la data di attivazione della relativa procedura manutentiva.

Rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico con le predette prescrizioni.

Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Strutture Tecniche Provinciali BA/FG - prot. n. 48802 del 2.11.2012 - comunica che la proposta inoltrata, prevede il collegamento dell'impianto eolico da realizzare, località "La Marchesa" in agro del comune di San Severo (FG), con la cabina di consegna (di nuova realizzazione) con la Linea MT San Marco esistente di ENEL Distribuzione spa con percorrenza di viabilità comunale/provinciale/privata. Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto è prevista l'interferenza con tre affluenti del Canale Centoquaranta, tributario del Torrente Candelaro, sistemati idraulicamente con i fondi della bonifica e come tale mantenuto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione. Per l'attraversamento di tale corso d'acqua, valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, nonché degli artt. 5 ed 8 della L.R. 09.10.2008 nr. 25, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523. Il "Torrente Candelaro" è riportato nell'Elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Foggia al nr. 47 e con l'indicazione della tratta pubblica da valle a monte. Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio del corso d'acqua attraversato, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11.12.1933nr. 1775, per i cui ambedue aspetti, quest'Ufficio è competente. Nel caso di specie, la modalità di attraversamento, viene proposta quella dello spingi tubo/toc; per cui non vi sarà modifiche alla consistenza e durevolezza delle sponde. Al riguardo, per quanto concerne la profondità di interrimento, si prescrive che la profondità di scavo non dovrà essere inferiore a mt. 2.00 sotto il livello dell'alveo. Per quanto attiene invece gli aspetti prescrittivi, si conviene utile prescrivere con la realizzazione dei pozzetti di ispezione sui lati dei corsi d'acqua oggetto dell'interferenze sia apposto un sistema di segnalazione di

pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità e che i punti di immersione ed emersione del cavo siano posti a mt. 20.00 dall'alveo del canale in questione. Sotto l'aspetto di competenza, l'Ufficio esprime parere favorevole. Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque, nonché di Tutela delle stesse e l'Amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusta gli art. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale, in favore della REGIONE PUGLIA, giusta l'art. 89 del Dlgs 31.3.1998 nr. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001. Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso "l'indennizzo", non raggiunge il canone ricognitorio, quello minimo di €. 123,95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento. Nella specie, avendo verificato che l'ipotesi di applicazione del canone è per il solo attraversamento di tre affluenti del Canale Centoquaranta, dovendo regolare per il futuro la concessione, è necessario predisporre il "Foglio Condizioni", che per unicità e semplificazione del procedimento, si inoltra in triplice originale, di cui, dopo la regolarizzazione in bollo e la sottoscrizione per accettazione da parte legale rappresentante della Società esercente, uno dovrà essere consegnato alla società stessa, uno restituito all'Ufficio per gli atti d'Ufficio ed uno custodito nel fascicolo del procedimento di competenza di Codesta Amministrazione Provinciale. La Società proponente, in data 5.07.2013 ha depositato presso il Servizio LL.PP. - Ufficio Strutture Tecniche Provinciali BA/FG e presso la Provincia di Foggia la sottoscrizione del "Foglio Condizioni" di cui sopra.

Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità - prot. n. 10676 del 7.11.2012 - comunica che con LR 17/2007 sono state delegate le Provincie al rilascio di Parere di Valutazione di incidenza Ambientale, precisando che l'Ufficio Parchi e Tutela è responsabile della gestione della RETE NATURA 2000 e svolge un ruolo di controllo sui provvedimenti istruiti dalle provincie.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 13268 del 15.11.2012 - conferma che con nota prot. 12520 del 26.10.2012, è stata trasmessa la Carta di rischio archeologico richiesta dalla Soprintendenza con nota prot. 14453 del 04/11/2011.

Comunica che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Gli esiti delle indagini archeologiche preventive hanno confermata la rilevanza archeologica dell'area, caratterizzata da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'Età romana, come documentato rispettivamente nelle contigue località di Mass. Piro e di Mass. La Porta. Ciò premesso la Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione delle opere in oggetto, a condizione che tutti i lavori di scavo per l'impianto in oggetto siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Rappresenta che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Soprintendenza per i Beni Archeologici si riserva di valutare i curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica, dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

Ribadisce, inoltre, che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi.

Città di San Severo - AREA V - Urbanistica ed Attività Produttive - Autorizzazione Paesaggistica n. 6/2012 19.12.2012 - Comunica che vista la richiesta presentata in data 22/08/2012 prot. n. 10808 dal

sig. Battista Giuseppe, in qualità di amministratore unico della soc. Lamasecca s.r.l., volta ad ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 del P.U.T.T./P. relativa alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 1000 KW in territorio comunale di San Severo (FG)- C.da Marchesa e la costruzione di linea elettrica aerea e in cavo interrato TOC, per la connessione allo stesso impianto eolico, in territorio comunale di San Severo (FG) - F. 52 p.lle 209-176-263-187-186-185-188-384-348; F. 113 p.la 77; F. 14 p.lle 116-115-69-36-41 -38-105; F. 115 p.la 7 e sovrappasserà la strada provinciale n. 47 bis "La Marchesa"

Vista la documentazione posta a corredo della richiesta si evince che l'intervento prevede una linea elettrica a media tensione aerea da costruire di m. 60 circa e una linea a media tensione in cavo interrato da posare di Km. 3,340 circa, oltre alla realizzazione di impianto eolico costituito da n. 1 aerogeneratore

L'elettrodotto e l'impianto che interesseranno l'area rurale del comune di San Severo, insisteranno su di una zona pianeggiante a destinazione agricola ed in particolare a seminativo ed interesseranno, oltre che proprietà private, area annessa ai canali "Ferrante" e "Santa Maria", anche la S.P. n. 47 bis "La Marchesa", per la stessa sarà richiesta specifica autorizzazione.

Dato atto che in data 31/10/20 12 si è riunita la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con Deliberazione della G.M. n. 299 del 21/12/2009, composta dall'arch. Pasquale Mininno e dalla dott.ssa Elena Antonacci, la quale, dopo aver esaminato la documentazione di progetto e la relazione paesaggistica, si è pronunciata favorevolmente in merito alla compatibilità paesaggistica.

Vista la relazione istruttoria di cui all'art. 146 comma 7 del D.lgs. 42/2004 predisposta in data 19/11/2012 dal responsabile del procedimento, parte integrante dell'autorizzazione; considerato che l'intervento di che trattasi non ricade su aree assoggettate a tutela paesaggistica statale di cui alla Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., per cui non è stata trasmessa la stessa, unitamente alla relazione paesaggistica e alla documentazione di progetto, alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia; Ritenuto di procedere al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; Visti gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e le prescrizioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; Visto l'art. 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P.;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000; Il Comune di San Severo rilascia l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA di cui all'art. 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P. - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio al sig. Battista Giuseppe, in qualità di amministratore unico della soc. Lamasecca s.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 1000 KW e di una linea elettrica MT 20 kV aerea ed in cavo interrato, che sarà realizzata su suoli ubicati in territorio di San Severo al F. 52 p.lle 209-176-263-187-186-185-188-384-348; F. 113 p.la 77; F. 114 p.lle 116-115-69-36-41-38-105; F.115 p.la 7 e sovrappasserà la strada provinciale n. 47 bis "La Marchesa", come da progetto redatto dall'ing. Mezzina Antonio, iscritto all'Ordine ingegneri della provincia di Foggia al n. 1604. La presente autorizzazione:

- vale per il periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita;
- essendo relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, è trasmessa all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per il controllo.

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 2974 del 01.03.2013 - rileva che dagli elaborati integrativi trasmessi risulta che per le numero 3 intersezioni con i punti del reticolo idrografico si prevede il passaggio mediante perforazione teleguidata (TOC) con profondità di posa di 2 m rispetto al fondo degli alvei interessati e con punti di inizio e fine perforazione ubicati a 150 dall'asse dei medesimi alvei; il valore della quota di posa del cavidotto al di sotto degli alvei non deriva da valutazioni relative alle

capacità erosive degli impluvi stessi; le rimanenti opere non ricadono in aree tutelate dal P.A.I. ritiene; per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Lamasecca s.r.l., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 1 MW ubicato nel Comune di San Severo in località "La Marchesa", a condizione che:

- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto siano valutate sulla base di studi sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
- nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
- durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
- le operazioni di scavo e rinterro non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI;
- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "TOC") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccioni e Fortore - prot. n. 2443 del 19.03.2012 - comunica che l'intervento non ricade all'interno del territorio di competenza.

Regione Puglia - Servizio LL.PP - Ufficio Espropri - prot. n. 14828 del 20.05.2014, prende atto degli atti integrativi inseriti anche sul portale telematico in merito alle prescrizioni e chiarimenti formulate da questo Ufficio con propria nota del 31.01.2013 prot. n. 4326, ritenendo che tali atti risultano esaustivi e pertanto esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

Rilevato altresì che:

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/4872 del 06/06/2013 il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo;

Considerato che:

- ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti ed alle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- n. 1 aerogeneratore di coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84:

identificativo EST (m) NORD (m)

542559 4612565

ed individuato catastalmente al Fg.115 part. 7 del Comune di San Severo.

- in ordine alle opere di connessione la Società Enel spa con nota Prot. 286363 del 18.06.2008 prevede che l'impianto eolico venga collegato tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "S.Marco" (DP 60 1502) alimentata da CP S.Severo da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede:

- Connessione in derivazione dalla Linea MT "S.Marco" mediante costruzione di linea aerea ed interrata Cu 25 mm²;

- Dispositivo di sezionamento;

- Costruzione di una cabina di consegna;

- La Società Lamasecca S.r.l. ha accettato la Soluzione Tecnica di Connessione in data 22.08.2008

- La Società Enel Spa ha benestariato il progetto delle opere elettriche in data 10.09.2010.

- La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/5268 del 20/06/2013, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento all'art. 91, l'Ufficio ha acquisito:

- nota prot. n. 16313 del 23.05.2013 della Prefettura di Foggia con cui si attesta che in riferimento alla ditta sopraindicata, non risultano tentativi di infiltrazione mafiosa nonché cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall'art. 67 del citato Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 e successive integrazioni e modifiche.

- La Società ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui trattasi con nota pec acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 20.6.2013 al n. 5268 ha provveduto a trasmettere:

- N. 3 copie del progetto definitivo dell'impianto nella sua Revisione Finale per AU di Maggio 2013 adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati riportati nell'elenco allegato;

- Asseverazione resa ai sensi del DPR 380/01 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento amministrativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate da suddetti Enti;

- Asseverazione resa ai sensi del DPR 380/01 dal progettista, con la quale il medesimo attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, come prevista dal vigente PRG;

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro alimentari di qualità;

- Dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante della Società proponente come da modello inserito sul sito Ufficiale della Regione Puglia, attestante il possesso dei requisiti per il rilascio della AU;

- Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo redatto in conformità dell'Allegato 5 del DM n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'Utilizzazione delle Terre e Rocce da Scavo";
- Copia della contabile di versamento di Euro 10.000,00 relativi agli oneri di monitoraggio così come previsto dal punto 4.3 della DGR n. 3029/2010;
- N. 9 marche da bollo da 14,62 Euro, per i diritti di registrazione dell'atto unilaterale d'obbligo;
- Con nota del 24.06.2013 prot. n. 2580 è pervenuta dal Servizio Affari Generali della Regione Puglia Atto unilaterale d'obbligo, repertoriato al numero 15092 del 19.06.2013.

Considerato inoltre:

In corso di istruttoria si è potuto rilevare che il progetto di cui trattasi e quindi la torre eolica prevista poteva interferire (con particolare riferimento agli aspetti di producibilità) con impianti di cui era prevista la realizzazione nell'ambito di ulteriori procedimenti in istruttoria, facenti capo rispettivamente alle Società Geco Power Rignano Srl e Margherita srl. Entrambi detti procedimenti risultavano antecedenti, in termini di protocollo a quello della Società Lamasecca srl.

Il procedimento facente capo alla Società Geco Power Rignano srl è stato chiuso negativamente con nota prot. n. 2000 del 7.3.2013 in relazione alla quale è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 563/2013 mentre il provvedimento afferente la Società Margherita srl è stato chiuso negativamente con nota prot. n. 8826 dell'11.11.2013, a seguito di pareri negativi espressi in seno alla riunione di conferenza di servizi e anche per questo procedimento è pendente ricorso amministrativo presso il TAR/BA n. 61/2014.

Che allo stato le interferenze di cui trattasi, risulterebbero risolte per effetto dei dinieghi sopra citati ma non consolidati per effetto dei ricorsi pendenti.

Che a tali fini il proponente, in data 13.6.2013 prot. n. 3530, ha notificato una dichiarazione con la quale conferma di essere a conoscenza della sussistenza di possibili interferenze del proprio impianto con quelli sopra citati per i quali i provvedimenti di diniego non sono stati consolidati.

Che per tale motivo, il provvedimento di Autorizzazione Unica, è subordinato nella sua efficacia alla risoluzione delle possibili interferenze, quindi è rilasciato salvi diritti di terzi, in ordine ai quali, la Società ha rilasciato apposita dichiarazione con cui, solleva l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti da qualsivoglia responsabilità conseguente al rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Che per dette ragioni, il presente provvedimento di AU, sarà notificato alle predette Società ai fini dell'esperimento di eventuali azioni di tutela dei propri diritti.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Lamasecca S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 19.06.2013 dalla Società Lamasecca srl;
DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Lamasecca srl, con sede legale in Foggia alla via Conte Appiano, 60, Cod. Fisc. e P.IVA 03587800719, nella persona del Sig. Giuseppe Battista, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 01.05.1970 e residente in San Marco in Lamis nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 1 aerogeneratore, con potenza complessiva di 0.99 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84:

identificativo EST (m) NORD (m)

542559 4612565

ed individuato catastalmente al Fg.115 part. 7 del Comune di San Severo.

Con opere di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale consistenti in:

- Connessione in derivazione dalla Linea MT "S.Marco" mediante costruzione di linea aerea di 60 metri ed interrata di 3340 metri;
- Dispositivo di sezionamento;
- Costruzione di una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Lamasecca srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini

stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui

al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
